

1 settembre 2011

## La Consulta e la lotta agli evasori

di Fabio Marchetti e Gustavo Visentini

La Corte costituzionale (n. 247 del 25 luglio 2011) ha riconosciuto la legittimità del raddoppio dei termini dell'accertamento tributario in presenza di fattispecie suscettibili di denuncia penale, anche se rilevate dall'Ufficio a termini ordinari già scaduti.

Questa sentenza ha provocato numerose critiche, sollevando, fra gli altri, il dubbio che l'interpretazione offerta dalla Corte possa comportare un ampliamento della discrezionalità di cui gode l'amministrazione finanziaria, fino a ipotizzare l'eventualità che l'amministrazione possa strumentalmente utilizzare la denuncia penale al fine di avvalersi dei maggior termini di accertamento.

Ciò non risulta dalla sentenza né sembra in alcun modo rispondere alle intenzioni della stessa. È l'attuale sistema normativo che prevede due distinti termini d'accertamento (uno ordinario o "breve" e uno "lungo"), fissati dalla legge in modo automatico in presenza di una condizione oggettiva, con ciò escludendo ogni discrezionalità dell'amministrazione finanziaria in ordine alla loro applicazione.

La Corte ha così riconosciuto la ragionevolezza della scelta del legislatore di allungare i termini (rectius, stabilire termini più lunghi in coerenza con i termini previsti per la prescrizione dei reati) dell'accertamento tributario in presenza di comportamenti, individuati dallo stesso legislatore, che evidenziano una particolare pericolosità sociale, in quanto si tratta di comportamenti che integrano gli estremi di fattispecie penalmente sanzionate (fattispecie di evasione fiscale) e che richiedono agli Uffici, di regola, indagini particolarmente penetranti per le quali gli ordinari termini di decadenza dall'esercizio dell'azione accertatrice si rivelano inadeguati. Quello del legislatore appare un intervento corretto per ovviare a un'incongruenza del sistema: l'impossibilità di procedere all'accertamento tributario, pur in presenza di prove certe raccolte in un procedimento penale, ma oltre i termini di decadenza tributari. Il rischio era lasciare comunque al contribuente i vantaggi fiscali (evasione) che aveva conseguito.

È al più all'attuale sistema penal-tributario che possono essere mosse critiche. L'attuale sistema utilizza differenti tecniche di contrasto all'evasione fiscale: solo alcuni reati richiedono per la loro configurabilità la sussistenza del dolo specifico (il fine di evadere le imposte); per taluni occorre il superamento di soglie di punibilità (il superamento di una predeterminata soglia di evasione); altri ancora anticipano la reazione dell'ordinamento a situazioni di mero pericolo senza che si sia verificato alcun danno erariale. È un sistema articolato che cerca di contrastare l'evasione fiscale in tutte le differenti situazioni in cui può verificarsi, situazioni che richiedono anche da parte dell'amministrazione finanziaria lo svolgimento di differenziate attività d'indagine. Allora il legislatore avrebbe potuto articolare il raddoppio dei termini a seconda delle esigenze d'indagine che i vari reati richiedono, escludendolo per quelle fattispecie che non manifestano comportamenti chiaramente fraudolenti o di evasione particolarmente grave.

Ma ancora: forse devono ripensarsi i rapporti tra processo penale e processo tributario. Ma trovare la soluzione a queste questioni è compito del legislatore e non già della Corte costituzionale o men che meno dell'amministrazione finanziaria. Ad oggi dunque il legislatore ha stabilito che gli Uffici finanziari debbano rispettare un termine (più breve) di decadenza ove la fattispecie non integri fattispecie penalmente rilevanti, un altro e diverso termine (più lungo) ove il comportamento tenuto dal contribuente mostri un particolare disvalore. L'intervento del legislatore non è peraltro in contrasto con i principi dello Statuto del contribuente che fissa in massimo 10 anni il termine entro cui devono esaurirsi i rapporti tributari. Questo limite non risulta violato.

In definitiva, le critiche mosse alla sentenza della Corte non sembrano pertinenti e sembrano non tener conto della necessità imprescindibile, soprattutto in questo momento storico, di utilizzare tutti i possibili strumenti per combattere l'evasione, là dove tali strumenti appaiano razionali e coerenti con i dettami costituzionali e non determinino riduzione dei diritti dei contribuenti e in particolare - ci sia permesso - dei contribuenti onesti.

1 settembre 2011

---

 Redazione Online | Tutti i servizi | I più cercati | Pubblicità

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

partners **eEconomista**